


Allegato C
del N. 4.904



STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituito, in adesione a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Leg.vo n° 227 del 18 maggio 2001 "Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale", tra proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali ricadenti nel comprensorio Peligno e i Consorzi e Cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorali un consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli art. 2602 e seg. Del Cod. Civile, senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili, denominato **"Consorzio Forestale COLLE ROTONDO"** avente sede legale in Bugnara (AQ) presso il Municipio Piazza Vittorio Clemente.

Art. 2

Scopi

Il Consorzio si propone la razionale gestione tecnico-economica dei terreni degli aderenti, anche ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale, e dell'incremento della occupazione locale.

Per la realizzazione degli scopi sociali il Consorzio potrà aderire a Consorzi Forestali o Aziende Speciali costituiti ai sensi degli artt. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dell'art. 10 della L. 27.12.1977, n. 984 e successive modificazioni e riproposti dal Piano Forestale Nazionale, nonché ad ogni altro Ente o organismo ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

Soci

Possono far parte del Consorzio i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo, pubblici e privati, di terreni agro-silvo-pastorali ricadenti nell'area di competenza del

Consorzio e i Consorzi e Cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorali ed altri

Enti comunque costituiti aventi finalità nello sviluppo del patrimonio

agro-silvo-pastorale.

Art. 4

Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dalla Assemblea dei soci con la maggioranza di due terzi dei voti.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

I soci proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali all'atto della ammissione conferiscono al Consorzio la gestione dei terreni consistente nella realizzazione operativa dei Piani di Gestione ed assestamento, nonché la redazione e/o la revisione degli stessi, con le modalità previste dagli accordi di ammissione e del regolamento interno.

Art. 5

Durata

La durata del Consorzio è di anni dieci, salvo ulteriori taciti rinnovi di sei anni in sei anni.


Il Consorzio potrà comunque durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili.

Art. 6

Recesso - esclusione

La consorziata cessa di appartenere al Consorzio:

1. Per recesso, in tal caso il consorziato che intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno



prima dello scadere del primo decennio o dei quinquenni successivi, comunque non prima del completamento degli interventi realizzati sui suoi terreni in esecuzione del piano di investimenti approvato dall'Assemblea. Il mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, è di diritto considerato come implicito consenso all'adesione al Consorzio.

2. Per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno.

Al recesso o alla esclusione consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati e l'accrescimento della quota di partecipazione della receduta proporzionalmente alle quote delle altre consorziate rimaste, mentre i miglioramenti avuti restano al proprietario o conduttore del fondo, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 7

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso devoluti da chiunque.

La quota è fissata dall'atto costitutivo per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo. Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata dall'assemblea che accoglierà la loro domanda di ammissione.

Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Ai sensi della L. 10 maggio 1976 n° 377 la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio consortile.

Art. 8

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea;

il Consiglio di amministrazione

il Presidente.

Art. 9

Assemblea - modalità di voto


L'Assemblea del consorzio è composta da tutte le consorziate aderenti non inadempienti agli obblighi statutari.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per lettera raccomandata a ciascuna consorziate almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e la data anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.



Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno a due ore da questa, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto a tanti voti in proporzione alle quote possedute nel fondo consortile. Al fine di mantenere il carattere privatistico del Consorzio la maggioranza delle quote del fondo consortile dovrà sempre essere detenuta da soggetti privati.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della durata del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

Art. 10

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea provvede a:

eleggere il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Vice - Presidente determinandone eventualmente compensi, gettoni di presenza e modalità di rimborso delle spese sostenute nella loro attività

approvare i bilanci annuali

decidere con giudizio insindacabile sulla domanda d'ammissione al Consorzio

approvare il regolamento interno

deliberare sullo scioglimento del consorzio e stabilire le norme per la liquidazione

deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta all'Assemblea dalla Legge o dallo Statuto.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio è affidata ad un consiglio di amministrazione composto dal Presidente, dal Vice-presidente ove nominato e da un numero di membri determinato dalla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione con indicato Ordine del Giorno, data ora e luogo della riunione e inviata per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione.

Il consiglio dovrà essere convocato senza indugio se ne faccia richiesta i 3/5 dei suoi componenti.


Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente statuto e del regolamento interno.

Il consiglio può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, stabilendone limiti, modalità e compensi.

Il consiglio può inoltre nominare una persona fisica o giuridica idonea, incaricata



della direzione tecnica del consorzio, i cui poteri saranno stabiliti dal regolamento interno. In caso di nomina di persona giuridica dovrà comunque essere indicato un professionista abilitato che assumerà la responsabilità tecnica.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12

Il Presidente del Consorzio

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente se nominato o a un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione in mancanza del vice-presidente.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi d'indifferibilità ed urgenza, adotta ogni determinazione atta a garantire il corretto funzionamento del Consorzio, determinazioni che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13

Controversie tra soci

La risoluzione di eventuali controversie tra soci e tra questi e il Consorzio, in ordine all'interpretazione del presente Statuto, è demandata ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Sulmona, attivato dalla parte diligente, che deciderà anche irritualmente.

Art. 14

Regolamento interno

Le norme operative per la gestione del consorzio saranno stabilite da apposito

regolamento interno approvato dalla Assemblea a maggioranza semplice.

In particolare il regolamento dovrà prevedere:

Le modalità di utilizzo e valorizzazione dei terreni dei consorziati

Le modalità di ritorno ai proprietari dei frutti delle attività realizzate

Le modalità di copertura e/o di ripartizione delle spese generali

Le modalità di svolgimento della direzione tecnica

La disciplina dei rapporti fra socio e consorzio, anche in fase di recesso del socio

Ogni altra normativa utile e necessaria per il buon funzionamento del consorzio

Le opere realizzate dal Consorzio nell'ambito della gestione associata, sono acquisite di fatto in proprietà dal proprietario del terreno assoggettato all'investimento.

Art. 15

Attività del Consorzio

Il Consorzio per lo svolgimento delle attività ordinarie, tecniche e di segreteria si avvale delle strutture logistiche, organizzative e del personale dei consorzi e/o cooperative agro-silvo-pastorali socie, all'uopo incaricate dal Consiglio di amministrazione.

La Direzione tecnica del consorzio sarà affidata con delibera del consiglio di Amministrazione a una delle strutture consorzi e/o cooperative agro-silvo-pastorali socie.

Art. 16

Investimenti

Gli oneri relativi agli investimenti per la parte non coperta da finanziamento pubblico sono posti a carico del proprietario o del conduttore dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi preventivamente deliberati.

Art. 17

Disposizioni finali

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.

F.to TALUCCI Gaspar Rino


" Domenico TAGLIERI

" Marina PAOLUCCI

" Marco BULFERI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE

PESCARA, li 20/4/2004

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" and "MARCO BULFERI" around a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.